Cassazione civile sez. II, 16/04/2019, n. 10586

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato il 9 aprile 2004, L.D. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 595/2004 con il quale il Tribunale di Milano, su ricorso del Condominio (OMISSIS), gli aveva ingiunto di pagare la somma complessiva di Euro 7.720,21 a titolo di spese condominiali, risultanti dal rendiconto consuntivo 2002, e dal bilancio preventivo 2003, approvati dallâ??assemblea condominiale del 16 luglio 2003.

Lâ??opponente, assumendo di avere sempre adempiuto, per la sua quota, gli obblighi contributivi condominiali, eccepiva la nullità delle deliberazioni assembleari approvate nellâ??adunanza del 16 luglio 2003, riguardanti il rendiconto consuntivo delle spese 2002 e la relativa ripartizione e lâ??approvazione del preventivo delle spese 2003. Con lo stesso atto, L.D. conveniva nel medesimo giudizio di opposizione, oltre il Condominio richiedente, anche la società (OMISSIS) s.r.l., da cui aveva acquistato la porzione immobiliare a cui si riferivano le spese deliberate dallâ??assemblea. Nei confronti della società (OMISSIS), L.D. domandava di accertare lâ??insussistenza di ogni proprio debito, dichiarando, in ogni caso lâ??obbligo, della società (OMISSIS) s.r.l. di manlevarlo da ogni maggior debito.

Si costituivano in giudizio sia il Condominio sia la società (OMISSIS) s.r.l., contestando ogni domanda proposta da L.D..

In corso di causa lâ??Amministratore del Condominio, per agevolare una definizione transattiva, depositava una analitica rielaborazione dei dati contabili su base temporanea, riguardanti il rapporto bilaterale tra L.D. e la società (OMISSIS) s.r.l., indicando la quota di competenza della società (OMISSIS) fino alla data di cessione della porzione immobiliare acquistata da L..

Istruita la causa il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1006/2010, dellâ??11 gennaio 2010 rigettava le domande di L.D. e lo condannava al rimborso delle spese legali nei confronti del Condominio, compensava le spese nel rapporto con la società (OMISSIS).

Avverso questa sentenza interponeva appello L.D., chiedendo la riforma integrale della sentenza.

Si costituivano il Condominio (OMISSIS) e la società (OMISSIS) S.p.A., incorporante per fusione della società (OMISSIS) S.r.l., con sperati atti, chiedendo che Lâ??appello fosse dichiarato inammissibile o fosse rigettato nel merito. Il Condominio proponeva, a sua volta, appello incidentale.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 4386 del 2014 rigettava lâ??appello principale ed accoglieva lâ??appello incidentale. Secondo la Corte distrettuale lâ??appello non poteva essere

accolto perchÃ" i motivi di opposizione riproposti in appello da L. riguardavano tanto la corretta applicazione dei criteri di ripartizione delle spese condominiali quanto il funzionamento dellâ??impianto di riscaldamento, vizi che il L. avrebbe dovuto far valere mediante lâ??impugnazione delle relative delibere entro trenta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni approvate dallâ??assemblea condominiale. Lâ??appello incidentale con il quale il Condominio lamentava la errata liquidazione delle spese giudiziali, andava accolto perchÃ" la sentenza di primo grado non aveva, come avrebbe dovuto fare, le tariffe previste dal D.M. 8 aprile 2004, n. 127.

La cassazione di questa sentenza Ã" stata chiesta da L.D. con ricorso affidato a due motivi. Il Condominio il (OMISSIS) e la società (OMISSIS) adesso (OMISSIS) spa, hanno resistito controricorsi autonomi. In prossimità dellâ??udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo Motivo L.D. lamenta falsa applicazione dellâ??art. 345 c.p.c. (in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 4) nonchÃ" violazione dellâ??art. 112 c.p.c. (in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 4. Inesistenza delle delibere impugnate. Ad un tempo falsa applicazione dellâ??art. 1137 c.c. in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3, nonchÃ" violazione dellâ??art. 112 c.p.c. in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 4.

$1.1 = Il \text{ motivo } \tilde{A}^{"} \text{ infondato.}$

Va qui osservato che il rapporto tra nullit \tilde{A} ed inesistenza di un atto giuridico esprime uno snodo, storicamente, tra i pi \tilde{A}^1 problematici dell \hat{a} ??intera teoria dell \hat{a} ??invalidit \tilde{A} degli atti giuridici. Tuttavia, per quanto qui interessa \tilde{A} " sufficiente evidenziare che un atto \tilde{A} " giuridicamente inesistente se manca degli elementi \hat{a} ?? $rudimentali\hat{a}$?• tale che non \tilde{A} " possibile identificarlo o almeno identificare, strutturalmente, un atto giuridico. In tutti i casi in cui, invece, l \hat{a} ??atto \tilde{A} " strutturalmente identificabile, lo stesso pu \tilde{A}^2 essere, eventualmente, nullo, cio \tilde{A} ", $tamquam\ non\ esset$, improduttivo di effetti giuridici, o annullabile perch \tilde{A} ", per cos \tilde{A} ¬ dire, malformato. Solo un atto esistente pu \tilde{A}^2 essere nullo o annullabile, come \tilde{A} " anche vero che se un atto \tilde{A} " nullo o annullabile vuoi significare per s \tilde{A} " stesso che \tilde{A} " un atto \hat{a} ?strutturalmente \hat{a} ?• esistente.

Questi principi sono stati osservati dalla Corte distrettuale dovendosi ritenere che, come emerge dalla sentenza e da quanto lamentato dallo stesso ricorrente, il caso in esame integrava gli estremi di una erronea verbalizzazione; e lâ??erronea verbalizzazione non consente, o esclude alla radice, che venga ipotizzata unâ??inesistenza della delibera.

 $1.2.=\mathrm{Ci}\tilde{A}^2$ detto \tilde{A} " conseguenziale ritenere che laddove la Corte distrettuale ha verificato che le delibere oggetto del presente giudizio non potevano considerarsi nulli ma tuttâ??al pi \tilde{A}^1 annullabili, ha, di per se, escluso che le delibere di che trattasi potessero dirsi inesistenti. La questione, dunque, posta dal ricorrente non ha ragion dâ??essere, perch \tilde{A} " lâ??inesistenza delle delibere \tilde{A} " stata gi \tilde{A} esclusa dalla sentenza, avendo verificato che, comunque, le delibere di che trattasi potevano, tuttâ??al pi \tilde{A}^1 , considerarsi annullabili e avrebbero dovuto essere impugnate nel termine di decadenza di trenta giorni di cui allâ??art. 1137 c.c..

Posto, dunque, che la sentenza impugnata ha escluso che le delibere di che trattasi fossero inesistenti, appare superflua e/o comunque, ridondante, lâ??affermazione secondo cui lâ??eccezione relativa allâ??inesistenza delle delibere oggetto del giudizio fosse inammissibile, perchÃ" avanzata oltre i termini processualmente consentiti e, cioÃ", solo con la memoria conclusionale, perchÃ", superata dallâ??accertamento successivo secondo cui le delibere potevano tuttâ??al più ritenersi annullabili.

1.2.= E, comunque, oltre questa considerazione, va qui osservato che la Corte distrettuale non ha mancato di escludere esplicitamente lâ??inesistenza delle delibere oggetto del giudizio, laddove ha affermato â??(â?/) che i motivi eccepiti da L.D. non attengono ad una questione di nullità o di inesistenza giuridica delle deliberazioni assembleari contestate (â?/), il che vai quanto dire che i vizi delle deliberazioni assembleari, denunciati dal L., non comportavano, per se stessi, la nullità o lâ??inesistenza delle deliberazioni di cui si dice.

Dâ??altra parte, la sentenza ha anche esplicitamente affermato che â??(â?/) Nel caso in esame, i motivi di opposizione riproposti in appello da L.D. riguardano tanto la corretta applicazione dei criteri di ripartizione delle spese relative alla gestione e al funzionamento dellâ??impianto di riscaldamento â?? rispetto alle quali L.D. ammette di dover contribuire almeno per una â??minima parieâ?•; quanto presenza di omissioni, imprecisioni o equivocità testuali nel verbale delle operazioni dellâ??assemblea. I motivi esposti si riferiscono a vizi e irregolarità che L.D. avrebbe avuto lâ??onere di fare valere proponendo opposizione a norma dellâ??art. 1137 c.c. entro trenta giorni dalla comunicazione delle deliberazioni approvate dallâ??assemblea del Condominio e qui contestate. Ne consegue che i motivi di impugnazione della sentenza del Tribunale sono inammissibili e il loro esame deve giudicarsi precluso, non essendo stati tempestivamente fatti valere entro il termine di decadenza di trenta giorni stabilito dallâ??art. 1137 c.c. (â?/)â?•.

1.3. = Correttamente, poi, la Corte distrettuale ha escluso che le deliberazioni di che trattasi fossero nulle. Come insegnano le SSUU di questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 4806 del 2005, confermata e mai sparata da altre successive decisine, ha stabilito che debbono qualificarsi nulle le delibere dellà??assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario allà??ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dellà??assemblea, le delibere che incidono

sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini. Le delibere, comunque, invalide in relazione allâ??oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dellâ??assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dellâ??assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione allâ??oggetto. La giurisprudenza ha precisato successivamente che Ã" solo annullabile la delibera con la quale erroneamente si applichi il criterio legale di riparto delle spese condominiali; diverso Ã" il caso in cui consapevolmente.

La Corte distrettuale ha seguito fedelmente tali principi e, contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, ha escluso, come gi \tilde{A} si \tilde{A} " detto, che i vizi denunciati da L.D. riguardassero una questione di nullit \tilde{A} o di inesistenza giuridica delle deliberazioni assembleari contestate.

2.= Con il secondo motivo L.D. lamenta erronea applicazione dellâ??art. 1137 c.c. (in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3) nonchÃ" di violazione degli artt. 1104 e 1123 c.c. (in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 3) nonchÃ" di violazione dellâ??art. 112 c.p.c. (in relazione allâ??art. 360 c.p.c., n. 4). Secondo il ricorrente la Corte distrettuale erroneamente avrebbe rigettato le sue richieste in relazione al riparto delle spese di gestione dellâ??impianto di riscaldamento. Piuttosto la relativa delibera sarebbe nulla perchÃ" sarebbero state poste a suo carico oltre al contributo di conservazione dellâ??impianto, pacificamente dovuto, le spese dâ??uso per le porzioni immobiliari distaccate dallâ??impianto centralizzato.

2.1.= Anche questo motivo, per quanto non assorbito dal precedente Ã" infondato.

Eâ?? affermazione ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte che deve ritenersi nulla e non meramente annullabile, anche se assunta allâ??unanimitÃ, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dallâ??art. 1126 c.c., senza che i condomini abbiano manifestato lâ??espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso. La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dellâ??art. 1421 c.c., anche dal condomino che abbia partecipato allâ??assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa (*ex plurimis*, Cass., sez. 2, sentenza n. 5125 del 1993).

La delibera condominiale che abbia invece ripartito le spese in modo errato \tilde{A} " annullabile.

Ora, nel caso in esame, stando a quanto evidenziato dallo stesso ricorrente, laddove evidenzia che la delibera assembleare aveva imputato allo stesso anche spese dâ??uso dellâ??impianto di riscaldamento, nonostante, avesse chiesto lâ??esenzione dalle spese dâ??uso, per due su tre porzioni immobiliari, per i quali aveva operato il distacco dal riscaldamento centralizzato, si denuncia un vizio di ripartizione, ma, non un vizio dei criteri legali di ripartizione, delle spese

condominiali. Un vizio dunque che avrebbe dovuto essere fatto valere mediante impugnazione della relativa delibera entro il termine di decadenza di trenta gironi di cui allâ??art. 1137 c.c..

Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto che nel giudizio *de quo*, relativo allâ??opposizione a decreto ingiuntivo azionato dal condominio per la riscossione delle quote condominiali, era preclusa la possibilità di far valere vizi della delibera condominiale, oltretutto, oltre il termine dei trenta giorni stabiliti dallâ??art. 1137 c.c..

In definitiva il ricorso va rigettato e il ricorrente in ragione del principio di soccombenza di cui allâ??art. 91 c.p.c. condannato a rimborsare a ciascuna parte controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che vengono liquidate con il dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 *quater*, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Giurica P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida, in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori come per legge; dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 *quater*, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dellâ??ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile di questa Corte di Cassazione, il 13 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2019

Campi meta

Giurispedia.it

Giurispedia.it

Massima: Risulta nulla e non meramente annullabile, anche se assunta all'unanimit \tilde{A} , la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'articolo 1126 del codice civile, senza che i condomini abbiano manifestato l'espressa volont \tilde{A} di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso.

Condominio

Supporto Alla Lettura:

1. La natura giuridica del Condominio. Quella della natura giuridica del condominio Ã" una questione che ha fatto sorgere numerosi contrasti in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza di legittimit A si A" pi A1 volte espressa sostenendo che il condominio non pu A2 considerarsi un soggetto giuridico distinto dai singoli condomini che lo compongono. Secondo la giurisprudenza di legittimitA, il condominio A" un ente di gestione sfornito di personalitA distinta da quella dei suoi partecipanti. In questo contesto dottrina e giurisprudenza hanno elaborato diverse teorie alle volte in contraddittorio tra loro. S'Ã" detto che il condominio Ã": a) un ente di gestione sprovvisto di personalitA giuridica e autonomia patrimoniale distinta da quella dei suoi partecipanti (Cass n. 7891/2000); b) un centro d'imputazione d'interessi distinto dai singoli partecipanti (Cass. 19 marzo 2009, n. 6665); c) una organizzazione pluralistica (Cass. SS.UU. n. 9148/08). La legge di riforma n. 220/2012 non ha preso posizione sul problema ma, come evidenziato dalle Sezioni unite della Suprema corte nella sentenza n. 19663/2014, ha introdotto una serie di disposizioni che sembrerebbero confermare la tendenza alla progressiva configurabilità â??di una sia pur attenuata personalità giuridicaâ?•. In merito si rimanda allâ??ammissione della pignorabilità da parte dei fornitori del conto corrente condominiale, nonostante il nuovo disposto dellâ??art. 63 disp. att. c.c. sulla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni comuni. Ma con la sentenza n. 10934/2019, le medesime Sezioni unite hanno escluso che il condominio possa configurarsi come un autonomo soggetto di diritto. 2. Condominio consumatore Ã? utile ricordare che ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo (d.lgs n. 206/2005), consumatore o utente \tilde{A} " \hat{a} ??la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivit\(\tilde{A} \) imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta\(\tilde{a} \)?• (art. 3 lett. a) Codice del consumo), mentre il professionista Ã" â??la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivit\(\tilde{A} \) imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario a? (art. 3 lett. c) Codice del consumo). Lâ??orientamento che si Ã" finora delineato, sia di merito che di legittimitÃ, ha valorizzato in via pressoché esclusiva lâ??assunto secondo il quale, essendo il condominio ente di gestione privo di personalitA giuridica, A«lâ??amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attivit\(\tilde{A} \) imprenditoriale o professionale\(\tilde{A} \)» (Cassazione, sentenze 10679/2015 e 452/2005). Di recente il tribunale di Milano, con ordinanza sospensiva del giudizio, ha rimesso alla Corte di Giustizia dellâ??Unione Europea la seguente questione pregiudiziale: â??Se la nozione di consumatore quale accolta dalla direttiva 93/13/CEE osti alla qualificazione come consumatore di un soggetto (quale il condominio nellâ??ordinamento italiano) che non sia riconducibile alla nozione di â??persona fisicaâ?• e di â??persona giuridicaâ?•, allorquando tale soggetto concluda un contratto per scopi estranei allà??attivitA professionale e versi in una situazione di inferioritA nei confronti del p**Pofess**ionista sia quanto al potere di trattativa, sia quanto al potere di informazione â?/" (Trib. Milano, ord. 1 aprile 2019). La corte di Giustizia si A pronunciata affermato che il Condominio $\tilde{\Lambda}$ " consumatore $\hat{a}991$ 'articolo 1, paragrafo 1, a l'articolo 2, lettera h.), della direttiva 03/13/CFF

Giurispedia.it